Interrogazione urgente a risposta scritta al signor sindaco, per sapere

PREMESSO CHE

- Con D.L. 201/2011, convertito con modificazioni nella L. 22 dicembre 2011, n. 214, nell'introdurre la Tassa sui Rifiuti e sui Servizi, il Legislatore disponeva la definitiva trasformazione della natura giuridica del tributo, trasformandolo da Tassa in Tariffa, con la conseguenza che il tributo è dovuto nella misura in cui l'utente sia destinatario di un servizio e/o di una prestazione;
- Lo stesso D.L. 201/2011, infatti, all'art. 14, comma 20, imponeva ai Comuni l'applicazione di una tariffa non superiore al 20% di quella prevista, ***"in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonche' di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorita' sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente".***
- Con delibera di Consiglio Comunale n.17 del 29/04/2013 è stato approvato il Regolamento TARES per l'anno 2013;
- Con delibera di Consiglio Comunale n.18 del 29/04/2013 è stato approvato il Piano Finanziario TARES per l'anno 2013;
- Con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 03/06/2013 sono state approvate le tariffe TARES per l'anno 2013.
- Con Ordinanza Contingibile ed Urgente n. 41/2013, registrata il 10 maggio 2013, nella qualità di Autorità Sanitaria Regionale, il Presidente della Giunta Regionale disponeva, sul tema dei rifiuti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006, per far fronte ad una situazione di "eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente" il conferimento in discarica del ***"rifiuto tal quale"***, senza preventivo trattamento, in deroga, quindi in violazione, dell'art. 7 del D.Lgs. 36/2003;
- Con più atti e comunicazioni, la società **AVR spa**, con l'acuirsi della situazione già prospettata con la prefata **OPGR 41/2013**, informava il Comune sulla impossibilità di effettuare il "servizio di gestione integrata dei rifiuti", come previsto da Contratto stipulato con il Comune di Villa San Giovanni in data 10/01/2013;
- Tale impossibilità si traduceva, nei fatti, anche nella mancata raccolta dei rifiuti su strada, al punto da determinare una eccezionale situazione di degrado ambientale ed un rischio igienico sanitario;
- Le comunicazioni dell'AVR spa, circa l'interruzione del servizio, risultano antecedenti l'invio degli "avvisi bonari di accertamento" inviati ai contribuenti;
- Detti avvisi bonari di accertamento venivano calcolati in violazione dell'art. 14, comma 20, del D.L. 201/2011 poiché non tenevano conto delle obbligatorie

riduzioni che l'Ente avrebbe dovuto operare sulla tariffa prevista al verificarsi delle condizioni in esso articolo stabilite, come attestate sia nell'OPGR 41/2003 sia nelle comunicazioni dell'AVR spa;

- Che tali decurtazioni avrebbero dovuto riguardare l'intero anno solare 2013, dal momento che la stessa Ordinanza attestava e certificava una criticità la cui origine viene fissata nel novembre 2012, così come, peraltro, indicato anche dall'Assessore Regionale all'Ambiente, nella risposta all'atto di sindacato ispettivo n. 3/2012, presentato dal Consigliere Regionale MAGNO;
- Come noto, il "Ciclo integrato dei rifiuti" a norma dell'art. 183 del D.Lgs 152/2006 va inteso come servizio unitario e indivisibile e che, quindi, l'art.14, comma 20, opera non solo in caso di interruzione ma anche di "gestione" in violazione della disciplina di riferimento, come nel caso della "deroga" (quindi violazione) dell'art. 7 del D. Lgs. 36/2003;
- Che in data 09/09/2013, con atto depositato al protocollo n. 0016943, il movimento "Benvenuti al Sud" invitava e diffidava l'Ufficio Economico-Finanziario dell'Ente a rideterminare la tariffa richiesta agli utenti, provvedendo alla riduzione come per legge, senza ottenere alcuna risposta;
- Che numerosi cittadini inoltravano richiesta di riduzione/restituzione della tariffa applicata, in ragione delle argomentazioni sopra indicate;
- Dal canto suo, rispondendo solo alle richieste dei cittadini, il Comune di Villa San Giovanni rigettava la richiesta di riduzione/restituzione della tariffa, esprimendo considerazioni e argomentazioni contraddittorie tra loro e con gli stessi atti in possesso dell'Ente;
- In particolare, l'Ente negava, smentito dall'OPGR 41/2013 che il servizio sia stato svolto in violazione dell'art. 7 del D. Lgs. 36/2003, cioè conferendo il rifiuto "tal quale" e senza preventivo trattamento e in altrettanta palese contraddizione con le norme di legge, disconosceva la stessa OPGR 41/2013 negando che al Presidente della Giunta Regionale siano attribuite le funzioni di Autorità Sanitaria Regionale e Responsabile della Protezione Civile Regionale, asserendo che alcuna Autorità Sanitaria avesse riconosciuto la situazione di danno (o pericolo di danno) alle persone o all'ambiente, denunciando che il Presidente della Giunta Regionale abbia adottato un provvedimento illegittimo e arbitrario;
- Ancora più in particolare, la nota di rigetto dell'Ente, mentre nega la restituzione/riduzione della Tares attestando che non vi sia stata interruzione del servizio, poi clamorosamente riconosce che una "brevissima interruzione", dimenticando di determinarla nel tempo ed ignorando che gli atti dell'AVR spa già di per sé attestano una interruzione pari almeno ad oltre giorni 30;
- La tariffa denominata TARES va applica, come attestano gli avvisi bonari, per l'anno solare e, pertanto, gli Uffici dell'Ente anno determinato una tariffa per giorni 365, clamorosamente negando ciò che gli stessi Uffici attestano nelle

note di risposta, da cui si trae che l'Ente abbia indebitamente incassato somme non dovute dal contribuente, provocando un danno economico allo stesso contribuente quanto all'Ente,

con riserva di ogni ulteriore attività di verifica e controllo sull'argomento, quali provvedimenti intende adottare nell'immediato, l'Amministrazione Comunale, per restituire senza ulteriori ritardi la somma indebitamente percepita per il periodo di interruzione del servizio, così come attestato e riconosciuto dall'ufficio economico-finanziario dell'Ente;

quali siano le considerazioni giuridiche che inducono l'Ente a ritenere, nonostante gli atti normativi ed i provvedimenti adottati dagli Enti gerarchicamente superiori, che il servizio di "gestione integrata dei rifiuti", come definito dall'art. 183 del D.Lgs.152/2006 si sia svolto nel pieno rispetto della normativa di riferimento, così da escludere una maggiore somma da restituirsi ai contribuenti, come invece previsto dall'art. 14, comma 20 del D.L. 201/2011.

Infine, quali provvedimenti intende adottare l'Ente per l'anno solare 2014, dal momento che, in vigenza della OPGR 41/2013, come prorogata dall'OPGR 146/2013, dal momento che anche nell'anno solare 2014 si sono determinate le stesse condizioni, di fatto e di diritto.

Villa San Giovanni, 25/03/2013

Il Consigliere Comunale

Massimo Morgante